



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE**

Rg. 123-1/ / 2025 proc. unitario

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice relatore
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da Principio Bio srl (cf./P.Iva 02519700971) in Liquidazione Giudiziale, in persona della curatrice Dott.ssa Federica Brunetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Biagioni

PARTE ISTANTE

contro

GIANMARCO CHIEFALLO, c.f. CHFGMR96C07I046N, residente in Monsummano Terme (PT) Via Martiri di Via Fani n. 30 interno 1

PARTE RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto il 29.9.2025 il curatore della liquidazione giudiziale di Principio Bio srl, debitamente autorizzato dal G.D., ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di GIANMARCO CHIEFALLO, c.f. CHFGMR96C07I046N deducendo il mancato pagamento del credito di euro 7.739,20, consacrato nel DI emesso dal Tribunale di Prato il 7.11.2024 e dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc il 15.3.2025, e l'insolvenza del debitore.

Regolarmente convocato il resistente, mediante notifica a mezzo ufficiale giudiziario il 9.10.2025, all'esito dell'udienza tenutasi l'11.11.2025, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.

1. Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della parte resistente, va accolta la domanda di liquidazione controllata.

2. Il sig. Gianmarco Chieffalo non svolge attività di impresa ed è quindi esclusa la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Sussiste la legittimazione della Principio Bio srl (cf./P.Iva 02519700971) in Liquidazione Giudiziale, essendo documentato il credito da quest'ultima vantato, consacrato in un titolo giudiziale esecutivo.

Risulta, altresì, evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di insolvenza, come definita dall'art. 2 CCII. In particolare, il creditore istante ha proceduto nei confronti del debitore, nel maggio del 2025, ad un tentativo di pignoramento presso terzi, con esito negativo. Inoltre, è documentata una esposizione debitoria di Gianmarco Chieffalo per cartelle esattoriali ed avvisi di pagamento, notificati dal 2022 in poi, per l'ammontare complessivo di euro 64.341,84, come da note trasmesse da A.d.E.R. ed acquisite agli atti del procedimento.

Risulta ricorrente anche il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII.

3. Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, inserito nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, indicato in dispositivo, avente domicilio nel distretto della Corte di Appello di Firenze, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 272 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **GIANMARCO CHIEFALLO, c.f. CHFGMR96C07I046N**, residente in Monsummano Terme (PT) Via Martiri di Via Fani n. 30 interno 1.

Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo

Nomina liquidatore la dott.ssa Elisa Calistri, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione.

Ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale).

Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 11/11/2025

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo

